



Tax Newsletter n. 4/2018

Tax & Legal

Highlights:

Legislazione

Gruppo IVA: decreto attuativo

Fatturazione elettronica: provvedimento attuativo

Prassi

Legge di Bilancio 2018: chiarimenti della Guardia di Finanza

Giurisprudenza

Transfer pricing - Onere della prova

Imposta di registro - Modifica dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Irretroattività

IVA - Obbligo di rettifica della detrazione

kpmg.com/it



Indice

Parte prima

Legislazione

- 1 [Pagina 5](#) **Accertamento**
Approvazione di 69 ISA - D.M. 23 marzo 2018
- 2 [Pagina 5](#) **Accertamento - Statuto del contribuente**
Istanze di interpello ex art. 11 della L. n. 212 del 2000, sui nuovi investimenti e per i soggetti in regime di cooperative compliance: gli indirizzi a cui inviare le richieste - Agenzia delle Entrate, Comunicato del 12 aprile 2018
- 3 [Pagina 6](#) **Accordi internazionali**
Accordi FATCA, CRS, DAC 2 - Invio dei dati finanziari: differimento dei termini - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018
- 4 [Pagina 6](#) **Imposte sui redditi - IVA**
Acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione - Deducibilità della spesa e detrazione dell'IVA - Mezzi di pagamento idonei - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018
- 5 [Pagina 7](#) **Imposte sui redditi**
Regime agevolativo per i lavoratori impatriati - Modalità di restituzione delle maggiori imposte assolte nel 2016 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 85330 del 20 aprile 2018
- 6 [Pagina 7](#) **IVA**
Gruppo IVA - Disposizioni attuative - D.M. 6 aprile 2018
- 7 [Pagina 8](#) **IVA**
Fatturazione elettronica - Regole tecniche - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018
- 8 [Pagina 9](#) **IVA**
Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127 del 2015 - Regole tecniche - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

Parte seconda

Prassi

- 1 [Pagina 10](#) **Agevolazioni - Imposte sui redditi**
Super e iper ammortamento dei beni 'industria 4.0' - Onere documentale - Assolvimento in un periodo successivo all'interconnessione del bene: effetti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018
- 2 [Pagina 10](#) **Agevolazioni**
Zone franche urbane - Chiarimenti - Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 172230 del 9 aprile 2018
- 3 [Pagina 10](#) **Imposte sui redditi - Monitoraggio**
Vendita di valute virtuali (Bitcoin) in cambio di oro: imponibilità - Obbligo di indicazione in RW - Risposta ad Interpello 956-39/2018 del 22 gennaio 2018
- 4 [Pagina 10](#) **Imposte sui redditi**
Società agricola - Determinazione del reddito su base catastale in assenza di opzione - Comportamento concludente: rileva - Consolidato fiscale: compete - Eccedenze di ACE ed interessi passivi - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 28 dell'11 aprile 2018
- 5 [Pagina 11](#) **Imposte sui redditi - Imposta di registro - IVA**
Novità della Legge di Bilancio 2018 - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018
- 6 [Pagina 12](#) **Imposte sui redditi - IVA**
Novità della Legge di Bilancio 2018 - Modifiche alla definizione di stabile organizzazione - Decorrenza e altri chiarimenti - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018

- 7 [Pagina 13](#) **Imposte sui redditi**
Corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto reale di superficie - Trattamento fiscale - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6 del 20 aprile 2018
- 8 [Pagina 13](#) **Imposta di registro**
Novità della Legge di Bilancio 2018 - Modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986- Irretroattività - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018
- 9 [Pagina 14](#) **IVA**
Prestazioni rese dalle banche depositarie - Determinazione della quota imponibile: nuovi criteri - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26 del 6 aprile 2018
- 10 [Pagina 14](#) **IVA**
Novità del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018
- 11 [Pagina 14](#) **IVA**
Cessioni di carburanti - Fatturazione e pagamento: novità - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8 del 30 aprile 2018

Parte terza

Giurisprudenza

- 1 [Pagina 15](#) **Accertamento**
Accertamento sintetico ante D.L. n. 78 del 2010 - Presupposti - Cassazione, Ordinanza n. 315 del 10 gennaio 2018
- 2 [Pagina 15](#) **Accertamento**
Accertamento con adesione - Società non operative - Riduzione delle sanzioni - Ambito applicativo - IVA e IRES - Cassazione, Ordinanza n. 324 del 10 gennaio 2018
- 3 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Spese di regia addebitate dalla società capogruppo - Deducibilità - Condizioni - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 1511 del 3 aprile 2017
- 4 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Società non operative - Attività stagionali - Disapplicazione della normativa - Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sentenza n. 2461 dell'8 settembre 2017
- 5 [Pagina 15](#) **Imposte sui redditi**
Spese di gestione sostenute da società di locazione immobiliare - Inerenza: non sussiste in difetto di prova da parte del contribuente - Cassazione, Ordinanza n. 5197 del 6 marzo 2018
- 6 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Società non operative - Diniego di disapplicazione - Impugnabilità - Irretroattività dell'art. 6 del D.Lgs. n. 156 del 2015 - Cassazione, Ordinanza n. 7497 del 26 marzo 2018
- 7 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Redditi degli immobili esteri - Differente base imponibile rispetto agli immobili nazionali - Violazione della libera circolazione dei capitali - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-110/17 del 12 aprile 2018
- 8 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Transfer pricing - Valore normale - Criteri di misurazione - Prova dell'inerenza: compete al contribuente - Cassazione, Sentenza n. 9673 del 19 aprile 2018
- 9 [Pagina 16](#) **Imposte sui redditi**
Costi di competenza di più esercizi - Termine di decadenza dell'accertamento: decorre dal periodo d'imposta di sostenimento del costo - Cassazione, Sentenza n. 9993 del 24 aprile 2018
- 10 [Pagina 17](#) **Imposta di registro**
Riqualificazione degli atti anteriori al 1° gennaio 2018 a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 sulla base di atti collegati - Operazione elusiva - Contraddittorio necessario - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 97 del 16 febbraio 2018

- 11 [Pagina 17](#) **Imposta di registro**
Conferimento d'azienda seguito dalla cessione di quote - Riqualificabilità in atto di cessione di azienda - Modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Efficacia retroattiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 1358 del 27 marzo 2018
- 12 [Pagina 17](#) **Imposta di registro**
Cessione totalitaria di partecipazioni - Riqualificabilità in cessione di azienda - Modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Efficacia non retroattiva - Cassazione, Ordinanza n. 8619 del 9 aprile 2018
- 13 [Pagina 18](#) **IVA**
Regime speciale dei produttori agricoli - Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo di versamento dell'IVA: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 6290 del 14 marzo 2018
- 14 [Pagina 18](#) **IVA**
IVA addebitata ma non dovuta - Obbligatorietà della rettifica della detrazione - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-532/16 dell'11 aprile 2018
- 15 [Pagina 18](#) **IVA**
Fatturazione integrativa a seguito di accertamenti subiti - Termini per la detrazione - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-8/17 del 12 aprile 2018
- 16 [Pagina 18](#) **IVA**
Pro rata di detraibilità - Attività effettivamente svolta diversa da quella prevista nell'oggetto sociale - Irrilevanza di quest'ultima - Cassazione, Sentenza n. 9670 del 19 aprile 2018
- 17 [Pagina 19](#) **Sanzioni amministrative - Statuto del contribuente**
Abuso del diritto - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Cassazione, Ordinanza n. 7038 del 21 marzo 2018
- 18 [Pagina 19](#) **Sanzioni penali**
Termini di prescrizione - Disapplicabilità dall'8 settembre 2015 - Cassazione, Sentenza n. 17401 del 18 aprile 2018

Parte prima

Legislazione

1

Accertamento

Approvazione di 69 ISA - D.M. 23 marzo 2018

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, che approva 69 indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche, è stato pubblicato in G.U. n. 85 del 12 aprile 2018, Supplemento Ordinario n. 18.

In base all'art. 1 comma 931 della Legge di Bilancio 2018, la prima applicazione degli ISA, che andranno a sostituire gli studi di settore ed i parametri contabili, è stata rinviata al periodo d'imposta 2018 (Modello Redditi 2019).

E' escluso dagli ISA chi dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite di 5.164.569 euro.

Il D.M., inoltre, introduce nuove cause di esclusione dall'applicazione degli ISA, tra cui l'esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nello stesso indice, se oltre il 30 per cento dei ricavi dichiarati deriva da attività non prese in considerazione dall'indice dell'attività prevalente.

2

Accertamento - Statuto del contribuente

Istanze di interpello ex art. 11 della L. n. 212 del 2000, sui nuovi investimenti e per i soggetti in regime di cooperative compliance: gli indirizzi a cui inviare le richieste - Agenzia delle Entrate, Comunicato del 12 aprile 2018

A seguito del Provvedimento dell'1 marzo 2018 (cfr. la nostra [TNL n. 3/2018](#)), (i) i soggetti residenti di più rilevante dimensione (ossia quelli con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro), (ii) i non residenti (incluse le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando del regime dei 'neo residenti') ed (iii) i soggetti, residenti o non, che presentano l'interpello sui nuovi investimenti, devono presentare la richiesta di interpello alla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate anziché alla Direzione Centrale.

La presentazione può avvenire tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (all'indirizzo via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma), tramite Pec (interpello@pec.agenziaentrate.it) per i soggetti di rilevante dimensione oppure via mail all'indirizzo div.contr.interpello@agenziaentrate.it, per gli altri soggetti sopra indicati.

I soggetti in regime di *cooperative compliance* devono rivolgere i propri interPELLI all'Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti, tramite Pec, all'indirizzo dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it oppure, se non residenti e privi di Pec, via mail all'indirizzo dc.acc.ucc@agenziaentrate.it, o tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.

I contribuenti residenti con volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro continuano invece a presentare le istanze di interpello relative ai tributi erariali (di cui al Provvedimento 4 gennaio 2016) alla Direzione Regionale competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante.



3

Accordi internazionali

Accordi FATCA, CRS, DAC 2 - Invio dei dati finanziari: differimento dei termini - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018

Il FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) è un accordo sottoscritto da Italia e Stati Uniti che prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie per contrastare l'evasione fiscale internazionale, in particolare quella relativa a cittadini e residenti statunitensi attraverso conti correnti detenuti presso le istituzioni finanziarie italiane e quella relativa a residenti italiani tramite conti correnti presso le istituzioni finanziarie statunitensi. Il CRS (*Common Reporting Standard*) e la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio (DAC 2) rientrano nell'ambito degli accordi per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie, riguardante i Paesi OCSE e dell'Unione Europea.

Gli operatori finanziari interessati dagli accordi sopra menzionati potranno inviare all'Agenzia delle Entrate le comunicazioni relative al 2017 entro il 31 maggio 2018 (per il FATCA) ed entro il 20 giugno 2018 (per CRS/DAC 2) anziché entro il 30 aprile. Inoltre, viene previsto un maggiore intervallo temporale (30 giorni anziché 15) per effettuare integrazioni o correzioni. I nuovi termini sono stati individuati per tenere conto delle recenti evoluzioni che hanno interessato la rete di scambio di informazioni sui conti finanziari a livello internazionale e per permettere agli operatori di effettuare integrazioni o correzioni.

4

Imposte sui redditi - IVA

Acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione - Deducibilità della spesa e detrazione dell'IVA - Mezzi di pagamento idonei - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018

In attuazione dell'articolo 1, comma 923 della Legge di Bilancio 2018, ai fini della deduzione del costo e della detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto, i seguenti mezzi di pagamento sono idonei a provare l'avvenuta effettuazione dell'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione:

- a) assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- b) mezzi di pagamento elettronici previsti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005, secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, ad esempio:
 - addebito diretto;
 - bonifico bancario o postale;
 - bollettino postale;
 - carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente.



5

Imposte sui redditi

Regime agevolativo per i lavoratori impatriati - Modalità di restituzione delle maggiori imposte assolte nel 2016 - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 85330 del 20 aprile 2018

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell'articolo 8-bis del D.L. n. 148 del 2017, il quale ha stabilito che i lavoratori dipendenti, autonomi o titolari di reddito di impresa (i) in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui alla L. n. 238 del 2010 e (ii) rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015, possono applicare, per il 2016, il più favorevole regime di cui alla L. n. 238 del 2010 (che prevede la detassazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 70 o 80 per cento per uomini e donne, rispettivamente), rinviando al 2017 l'opzione per il regime di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 (che prevede invece la detassazione nella misura del 50 per cento del reddito).

La restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per il 2016 può essere richiesta mediante le seguenti procedure.

- Qualora i lavoratori abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per il 2016, possono presentare una dichiarazione integrativa a favore, conservando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
- In alternativa, possono presentare un'istanza di rimborso (ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973), allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

6

IVA

Gruppo IVA - Disposizioni attuative - D.M. 6 aprile 2018

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018, recante disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, come previsto dall'articolo 70-duodecies, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato pubblicato in G.U. n. 90 del 18 aprile. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti.

- I vincoli finanziario, economico e organizzativo, di cui all'art. 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, devono sussistere al momento dell'esercizio dell'opzione per la costituzione del Gruppo IVA e comunque già dal 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui ha effetto l'opzione;
- Al Gruppo IVA è attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, e che è riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- Il rappresentante del Gruppo o i partecipanti documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero secondo le altre modalità previste dalla normativa vigente, indicando, oltre al numero di partita IVA del Gruppo, anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l'operazione. Analogamente, ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente.
- Le operazioni effettuate tra i soggetti partecipanti al Gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972. Resta fermo l'obbligo di rilevare tali operazioni nell'ambito delle scritture contabili diverse dai registri prescritti ai fini IVA.

- Ai fini del versamento dell'imposta a debito non è ammessa la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo (c.d. compensazione orizzontale).
- Similmente, il credito d'imposta annuale o infrannuale maturato dal Gruppo IVA non può essere utilizzato in compensazione orizzontale con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.
- In sede di prima applicazione, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018 (anziché, come previsto a regime, entro il 30 settembre).

7

IVA

Fatturazione elettronica - Regole tecniche - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

L'articolo 1, comma 909, della Legge di Bilancio 2018, ha modificato l'art. 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015 introducendo l'obbligo di (i) emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (ancorché rese a favore di privati consumatori), nonché (ii) l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (nuovo comma 3-bis).

L'obbligo di fatturazione elettronica decorre dal 2019, per la generalità delle operazioni, e dal 1° luglio 2018, per alcune transazioni (ossia le cessioni di benzina o di gasolio per autotrazione e le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica).

Il processo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche, e delle note di variazione, deve essere effettuato utilizzando il formato (XML) e il Sistema di Interscambio (SDI) - già in uso dal 2014 per la trasmissione delle fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni - seguendo le regole tecniche stabilite dal provvedimento e dalle specifiche tecniche ad esso allegato.

Tra i principali chiarimenti:

- Per la predisposizione della fattura elettronica l'Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibili una procedura *web*, un'applicazione utilizzabile da dispositivi *mobile* (o *app*) e un *software* da installare su PC.
- Per agevolare il processo di recapito delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione un servizio *web* per consentire ai soggetti passivi IVA di registrare il canale attraverso cui intendono ricevere tutte le proprie fatture di acquisto.
- La trasmissione dei *file* fattura elettronica al Sdl può essere effettuata, anche tramite intermediari, mediante una PEC, servizi *web* e *mobile* messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ovvero mediante sistemi di cooperazione applicativa '*web service*' o trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, a seconda del grado di automazione che il soggetto trasmittente è in grado di assicurare (i sistemi '*web service*' e '*FTP*' necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un numero rilevante di file fatture elettroniche).



- Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del Sdl non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa al Sdl, in quanto i tempi di elaborazione da parte di Sdl possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni. Al riguardo, la data di esigibilità dell'imposta resta identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633 del 1972. I termini di detraibilità dell'imposta decorrono invece dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata.
- Al fine di consentire all'emittente della fattura di acquisire in automatico (mediante apposito lettore) i dati identificativi IVA del cessionario/committente, l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile un servizio *web* per la generazione di un *QR-Code*, che il destinatario della fattura mostrerà all'emittente.
- Per chi aderirà, mediante servizio *online*, ad apposito accordo di servizio, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute dall'operatore attraverso il Sdl saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014 secondo i termini e le condizioni riportati nell'accordo di servizio, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

8

IVA

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127 del 2015 - Regole tecniche - Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018

I soggetti passivi IVA residenti trasmettono le seguenti informazioni relative alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile, l'aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione (i.e., di registrazione ai fini IVA) del documento comprovante l'operazione.

Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle Entrate l'intera fattura emessa, in un file nel formato XML e compilando solo il campo 'CodiceDestinatario' con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Parte seconda

Prassi

1

Agevolazioni - Imposte sui redditi

Super e iper ammortamento dei beni 'industria 4.0' - Onere documentale - Assolvimento in un periodo successivo all'interconnessione del bene: effetti - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018

L'assolvimento dell'onere documentale (dichiarazione del legale rappresentante, perizia giurata o attestato di conformità) in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione non è di ostacolo alla spettanza del super o iper ammortamento, ma comporta che la fruizione dell'agevolazione inizia a decorrere dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

2

Agevolazioni

Zone franche urbane - Chiarimenti - Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 172230 del 9 aprile 2018

La circolare fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di accesso e di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste nelle zone franche urbane di Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara.

3

Imposte sui redditi - Monitoraggio

Vendita di valute virtuali (Bitcoin) in cambio di oro: imponibilità - Obbligo di indicazione in RW - Risposta ad Interpello 956-39/2018 del 22 gennaio 2018

Il documento, richiamando la Risoluzione n. 72 del 2016, e la sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-264/14 del 2015, fornisce una definizione e descrizione del processo di emissione e negoziazione delle valute virtuali (tra cui i c.d. *bitcoin*).

4

Imposte sui redditi

Società agricola - Determinazione del reddito su base catastale in assenza di opzione - Comportamento concludente: rileva - Consolidato fiscale: compete - Eccedenze di ACE ed interessi passivi - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 28 dell'11 aprile 2018

Una società agricola che produce e commercializza vino, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione del regime catastale, ma che non ha comunicato, nella dichiarazione annuale IVA 2017, l'opzione per il regime di cui al comma 1093 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, ferma restando la sanzionabilità dell'omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, può comunque determinare il reddito su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, in virtù del comportamento concludente, consistente nel versamento delle imposte in applicazione del regime catastale e nella successiva 'consacrazione' della scelta di tale regime nel Modello Redditi SC.

Mancando una norma che escluda espressamente la partecipazione al regime della tassazione di gruppo per le società agricole che abbiano optato per la determinazione catastale del reddito, la società agricola che, anche durante l'applicazione del regime catastale, continua a produrre reddito d'impresa, può optare, a partire dal periodo d'imposta 2017, in qualità di consolidata, per il consolidato facente capo alla sua controllante. Ciò a condizione che sussistano, sin dall'inizio del periodo d'imposta, tutti gli altri requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per l'accesso al regime della tassazione di gruppo.



Non è ammessa in deduzione dal reddito complessivo di gruppo l'eccedenza di ACE della società agricola che determina il reddito su base catastale. Inoltre, il reddito agrario prodotto dalla controllata soggetta al regime catastale ed imputato al consolidato deve essere scomputato dal reddito complessivo globale di gruppo, al fine della deduzione dell'eccedenza di ACE maturata dalle singole società. Qualora venisse riconosciuta la deducibilità dell'eccedenza ACE generata dalla controllante sull'intero reddito globale della *fiscal unit*, infatti, fruirebbe della deduzione ACE anche il reddito consolidato riconducibile alla società agricola e quindi, di fatto, la fruizione del beneficio ACE verrebbe estesa ad una società che ha optato per il regime catastale, in chiaro contrasto con quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, lettera e), del nuovo Decreto ACE.

In costanza del regime catastale, non trova applicazione la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 96 del TUIR, che consente il riporto in avanti delle eccedenze di interessi passivi individuali.

5

Imposte sui redditi - Imposta di registro - IVA

Novità della Legge di Bilancio 2018 - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018

La circolare descrive brevemente, in Allegato 2, alcune delle novità fiscali introdotte dalla L. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018), e fornisce preliminari direttive operative ai Reparti. Tra le altre novità oggetto dell'Allegato alla circolare, si segnalano:

- gli interventi sugli artt. 20 e 53-*bis* del D.P.R. n. 131 del 1986, in tema, rispettivamente, di 'Interpretazione degli atti' e 'Attribuzione e poteri degli Uffici' (art. 1, comma 87);
- l'estensione della fatturazione elettronica obbligatoria, dal 1° gennaio 2019, a tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (art. 1, comma 909);
- le disposizioni volte al contrasto alle frodi nel settore dei prodotti petroliferi (art. 1, commi 909, 917, 918, 919, da 937 a 943 e da 945 a 957);
- la nuova sanzione in materia di IVA, comminata al cessionario/committente nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore abbia erroneamente applicato l'imposta in misura superiore a quella effettiva (art. 1, comma 935);
- la nuova disciplina dei gruppi IVA (art. 1, commi 984 e 985);
- il nuovo regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze (art. 1, commi da 999 a 1006);
- le modifiche alla disciplina degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata (art. 1, commi da 1007 a 1009);
- le modifiche alla nozione di 'stabile organizzazione' (art. 1, comma 1010);
- l'introduzione della c.d. 'Web tax' (art. 1, commi da 1011 a 1019).

6

Imposte sui redditi - IVA

Novità della Legge di Bilancio 2018 - Modifiche alla definizione di stabile organizzazione - Decorrenza e altri chiarimenti - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018

In assenza di espressa decorrenza, le modifiche della L. n. 205 del 2017 (Legge di Bilancio 2018) alla definizione di stabile organizzazione, contenuta nell'art. 162 del TUIR, non hanno efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 212 del 2000. Inoltre, ai sensi dell'art. 169 del TUIR, sono oggetto di alternatività con le disposizioni delle vigenti Convenzioni contro la doppia imposizione, che prevalgono, ove più favorevoli al contribuente.

Nel complesso, con la riforma si è inteso proporre un criterio di attribuzione della potestà impositiva nazionale ispirato a una logica di creazione del valore che, per le imprese della *web economy*, si traduce nella tipizzazione di un nuovo 'nesso'.

Più precisamente, con la nuova lett. f-bis) del comma 2 dell'art. 162 il Legislatore ha inteso superare i limiti della precedente configurazione di stabile organizzazione, che presupponeva un insediamento fisico - materiale o personale - nel territorio dello Stato.

Inoltre, la abrogazione del previgente comma 5 implica che, ricorrendo le condizioni di cui al comma f-bis) del comma 2, l'installazione in Italia di elaboratori elettronici ed altri apparati assimilabili che consentano la raccolta e la trasmissione telematica di dati integra una stabile organizzazione.

Alle attività incluse nella lista negativa contenuta nell'art. 162, comma 4, del TUIR non sarà più automaticamente attribuita natura preparatoria o ausiliaria, ma il loro effettivo profilo funzionale dovrà essere valutato caso per caso. Un'attività ha carattere preparatorio se viene svolta in via strumentale all'attività essenziale e caratteristica dell'impresa nel suo complesso (*core business*) ed è ad essa asservita, mentre ha natura ausiliaria se funge da supporto del *core business* senza esserne parte essenziale.

La nuova clausola anti-frammentazione comporta che sarà necessario estendere gli accertamenti ad ogni singola attività svolta dal gruppo di appartenenza nel territorio dello Stato, anche attraverso entità non formalmente costituite o fiscalmente identificate, riducendo a unità le funzioni e i processi economici che risultino reciprocamente integrati e riferendo alla sommatoria di questi ultimi il sindacato relativo alla natura ausiliaria o preparatoria dell'attività.

Infine, il novellato art. 162, comma 6, del TUIR estende la stabile organizzazione di tipo personale, ricomprendendovi anche i casi in cui il commissionario nazionale non stipula i contratti in nome dell'impresa estera ma, comunque, svolge un ruolo decisivo nella fase di conclusione dei negozi, i quali vengono accettati dall'impresa estera senza sostanziali modifiche. Ad esempio, nel caso di commissionari, non risulta più rilevante la circostanza che il contratto sia stipulato a nome proprio o dell'impresa estera, dovendosi piuttosto concentrare l'attenzione sul concreto atteggiarsi delle trattative negoziali e degli altri accadimenti che condizionano la definizione degli accordi contrattuali. Pertanto, nel corso delle attività ispettive sarà necessario assumere un approccio che superi la dimensione giuridico-formale delle vicende contrattuali, accertando in modo puntuale le funzioni e le prerogative realmente esercitate dal commissionario nonché valutando la sua capacità, in concreto, di condizionare in modo decisivo la conclusione del negozio;

Non può considerarsi agente indipendente un soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è 'strettamente correlato'. La norma, nella sostanza, attribuisce una nuova e più ampia latitudine al requisito dell'indipendenza, che deve ora sussistere sul piano economico oltre che giuridico.



7

Imposte sui redditi

Corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto reale di superficie - Trattamento fiscale - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 6 del 20 aprile 2018

Tenuto conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15333 del 4 luglio 2014, e stante la formulazione generica dell'articolo 9, comma 5, del TUIR, l'equiparazione tra gli atti di cessione a titolo oneroso e quelli che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, tra cui il diritto di superficie, deve operare indistintamente.

Di conseguenza, alla costituzione ed alla cessione di diritti reali di superficie deve essere sempre applicata la normativa prevista per le cessioni a titolo oneroso e, in particolare, quella contenuta negli articoli 67 comma 1, lett. b) e 68 del TUIR, a prescindere dalla circostanza che il diritto sia acquistato a titolo oneroso o a titolo originario.

Più precisamente, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, la costituzione del diritto di superficie (i) su un terreno agricolo, genera una plusvalenza, qualora il terreno sia posseduto da meno di cinque anni, e (ii) su un'area fabbricabile, genera una plusvalenza in ogni caso. Ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo di imposta e il costo di acquisto del diritto stesso.

Nel caso in cui il diritto reale di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso, la plusvalenza è determinata individuando il prezzo di acquisto originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell'area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno (cfr. Risoluzione 10 ottobre 2008, n. 379).

Pertanto, i chiarimenti della Circolare 19 dicembre 2013, n. 36, secondo cui, in quest'ultima ipotesi, il corrispettivo percepito sarebbe imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR, sono superati. Come statuito dalla Suprema Corte, i redditi determinati dall'assunzione di obblighi di permettere vanno infatti ricollegati specificatamente a diritti personali, piuttosto che a diritti reali, come quello di superficie.

8

Imposta di registro

Novità della Legge di Bilancio 2018 - Modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986- Irretroattività - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018

Le modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non hanno efficacia retroattiva, come chiarito dalla Cassazione (cfr. Sentenze n. 4407 e 4589 del 2018) e confermato dall'Agenzia delle Entrate (Telefisco 2018). Pertanto gli accertamenti notificati in data antecedente il 1° gennaio 2018 restano soggetti alla norma previgente.

9

IVA

Prestazioni rese dalle banche depositarie - Determinazione della quota imponibile: nuovi criteri - Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 26 del 6 aprile 2018

La percentuale di imponibilità dei corrispettivi delle prestazioni rese dalle Banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR) non può più essere determinata, alla luce del mutato quadro normativo, nella misura del 28,3 cento del totale delle attività prestate. Pertanto, le indicazioni della Risoluzione n. 97 del 2013 sono superate.

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 71 del 2016, di recepimento della Direttiva 2014/91/UE, all'articolo 48 del TUF, è stata eliminata la possibilità per le SGR di 'affidare' alla banca depositaria il calcolo del valore della quota delle parti degli OICR (calcolo del NAV secondo il c.d. 'regime dell'affidamento'), lasciando quale unica opzione la possibilità di delegare tale attività alla banca depositaria secondo il regime dell'esternalizzazione.

Pertanto, il denominatore del rapporto, utilizzato per determinare la percentuale di imponibilità dei corrispettivi per l'attività di banca depositaria, deve ora essere decurtato del compenso per le prestazioni legate al calcolo del NAV. Ne consegue che la percentuale di imponibilità, stabilita dalla Risoluzione n. 97 nella misura forfetaria del 28,3 per cento, determinata tenendo conto, al denominatore, del compenso per il calcolo del NAV, non è più adeguata.

Alla luce delle conclusioni di cui sopra, si ritiene opportuno dare distinta evidenza, nelle convenzioni tra banche depositarie e SGR, dei corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il relativo regime IVA.

In considerazione della situazione di incertezza normativa non si rendono irrogabili le sanzioni amministrative per i contribuenti che si sono conformati alle indicazioni della Risoluzione n. 97 per il periodo d'imposta 2017.

10

IVA

Novità del Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018 - Comando Generale della Guardia di Finanza, Circolare n. 114153/2018 del 13 aprile 2018

La circolare descrive brevemente, in Allegato 1, alcune delle novità fiscali introdotte dal D.L. n. 148 del 2017 (c.d. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018), e fornisce ai Reparti preliminari direttive operative, in relazione alle stesse. Più precisamente, sono oggetto dell'allegato alla circolare:

- Le modifiche alle disposizioni concernenti la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. 'spesometro') di cui all'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, adempimento peraltro abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- l'estensione dell'ambito applicativo del c.d. *split payment* (art. 3);
- la nuova procedura di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero (art. 5-*septies*);
- la tenuta, con sistemi elettronici, dei registri IVA acquisti e vendite di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 19-*octies*).

11

IVA

Cessioni di carburanti - Fatturazione e pagamento: novità - Agenzia delle Entrate, Circolare n. 8 del 30 aprile 2018

La circolare contiene chiarimenti in merito al nuovo obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti per autotrazione, introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2018, dalla Legge di Bilancio 2018.



Parte terza

Giurisprudenza

1

Accertamento

Accertamento sintetico ante D.L. n. 78 del 2010 - Presupposti - Cassazione, Ordinanza n. 315 del 10 gennaio 2018

Premesso che nel sistema ante D.L. n. 78 del 2010, l'accertamento sintetico era possibile solo in presenza dello scostamento del quarto tra dichiarato ed accertato per almeno due periodi d'imposta, rileva a tal fine l'astratta sussistenza dello scostamento, sicché non incide il fatto che uno dei due anni in cui esso si verifica non sia più accertabile per decorrenza dei termini.

2

Accertamento

Accertamento con adesione - Società non operative - Riduzione delle sanzioni - Ambito applicativo - IVA e IRES - Cassazione, Ordinanza n. 324 del 10 gennaio 2018

In caso di accertamento con adesione, la riduzione al terzo del minimo delle sanzioni non riguarda solo le violazioni sui tributi oggetto dell'adesione ma altresì quelle concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Sicché, qualora l'accertamento con adesione riguardi società non operative (ex art. 30 comma 4 della L. n. 724 del 1994), la sanzione per l'indebito ottenimento del rimborso IVA è illegittima se irrogata dopo l'adesione.

3

Imposte sui redditi

Spese di regia addebitate dalla società capogruppo - Deducibilità - Condizioni - Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza n. 1511 del 3 aprile 2017

La deducibilità delle spese di regia riaddebitate dalla capogruppo alla società controllata non può essere contestata per eccessiva onerosità non accompagnata da nessuna prova, poiché il contribuente non ha elementi per difendersi per mancanza del fatto contestato, e quindi si toglie al contribuente il diritto alla difesa costituzionalmente garantito. Le spese di regia sono deducibili se sussiste una documentazione comprovante il riparto e se la società controllata è priva del personale in grado di svolgere i servizi accentrati presso la capogruppo.

4

Imposte sui redditi

Società non operative - Attività stagionali - Disapplicazione della normativa - Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sentenza n. 2461 dell'8 settembre 2017

La disciplina delle società non operative (di cui all'art. 30 della L. n. 724 del 1994) non si applica ad un'impresa che svolge attività stagionale di solo tre mesi all'anno (nel caso specifico trattavasi di parco acquatico all'aperto attivo per tre mesi all'anno). Infatti la stagionalità dell'attività rappresenta un 'fatto certo' che 'non è rettificabile né influenzabile da parte del contribuente'.

5

Imposte sui redditi

Spese di gestione sostenute da società di locazione immobiliare - Inerenza: non sussiste in difetto di prova da parte del contribuente - Cassazione, Ordinanza n. 5197 del 6 marzo 2018

Non sono inerenti i costi di gestione di un immobile sulla base della circostanza che la vendita dello stesso ha inciso sul risultato economico della società, poiché la deducibilità del costo esige la prova dell'inerenza da parte del contribuente come funzionalità al reddito d'impresa. Pertanto, per una società di locazione immobiliare di beni propri, la contabilizzazione del prezzo di vendita di un cespite è giuridicamente irrilevante per qualificare come inerenti i pregressi costi di gestione del bene.



6

Imposte sui redditi

Società non operative - Diniego di disapplicazione - Impugnabilità - Irretroattività dell'art. 6 del D.Lgs. n. 156 del 2015 - Cassazione, Ordinanza n. 7497 del 26 marzo 2018

L'art. 6 del D.Lgs. n. 156 del 2015, a norma del quale le risposte rese dall'ente impositore a seguito di interpello non sono impugnabili autonomamente, non ha valenza retroattiva ma di nuova disciplina sull'interpello e, quindi, non può che disporre per l'avvenire (conforme: Cass. 26.10.2017 n. 25498). È pertanto ammissibile, con riferimento alle situazioni pregresse, il ricorso proposto avverso il diniego di disapplicazione della disciplina delle società non operative.

7

Imposte sui redditi

Redditi degli immobili esteri - Differente base imponibile rispetto agli immobili nazionali - Violazione della libera circolazione dei capitali - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-110/17 del 12 aprile 2018

Sono in conflitto con la libera circolazione dei capitali le normative degli Stati membri che prevedono una tassazione differenziata dei redditi relativi agli immobili situati all'estero rispetto ai corrispondenti redditi relativi agli immobili situati nel territorio nazionale. Infatti la diversa tassazione è suscettibile di disincentivare gli investimenti in immobili in altri Stati, gravati da un carico fiscale superiore.

8

Imposte sui redditi

Transfer pricing - Valore normale - Criteri di misurazione - Prova dell'inerenza: compete al contribuente - Cassazione, Sentenza n. 9673 del 19 aprile 2018

In tema di *transfer pricing*, disciplinato all'art. 76, comma 5 (ora 110, comma 7) del TUIR, la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria riguarda non il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre incombe sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c., ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, TUIR (conformi: Cass. 15.4.2016 n. 7493; Cass. 30.6.2016 n. 13387; Cass. 15.11.2017 n. 27018).

Qualora la controllante operi in regime di monopolio per essere la sola fornitrice delle proprie consociate estere, ai fini della valutazione al valore normale delle vendite alle medesime è corretto il ricorso al criterio del confronto interno (in specie, con il valore delle transazioni con gli altri clienti).

Gli sconti riconosciuti in sede di vendita alle controllate estere in misura tale da portare le transazioni costantemente in perdita rilevano ai fini della valutazione dei prezzi di trasferimento.

La prova dell'inerenza dei costi incombe sul contribuente (cfr. da ultimo Cass. 26.5.2017 n. 13300).

9

Imposte sui redditi

Costi di competenza di più esercizi - Termine di decadenza dell'accertamento: decorre dal periodo d'imposta di sostenimento del costo - Cassazione, Sentenza n. 9993 del 24 aprile 2018

In ipotesi di costi che danno luogo a diritto di deduzione frazionata e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti ed in cui è iniziato l'ammortamento.



10

Imposta di registro

Riqualificazione degli atti anteriori al 1° gennaio 2018 a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 sulla base di atti collegati - Operazione elusiva - Contraddittorio necessario - Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 97 del 16 febbraio 2018

L'attività interpretativa posta in essere dall'Ufficio facendo perno sull'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 (come vigente prima del 1° gennaio 2018), riqualificando in cessione di terreno la cessione delle quote della società che possedeva il solo terreno e configurando un'attività accertatrice sostanzialmente antielusiva, è nulla se non preceduta da apposita notifica di richiesta di chiarimenti al contribuente, con conseguente instaurazione del previo contraddittorio.

11

Imposta di registro

Conferimento d'azienda seguito dalla cessione di quote - Riqualificabilità in atto di cessione di azienda - Modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Efficacia retroattiva - Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sentenza n. 1358 del 27 marzo 2018

La riqualificazione in atto di cessione di azienda del conferimento di azienda seguito da cessione di quote richiede il rispetto delle condizioni e cautele previste dall'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000 e non può essere realizzata solo mediante l'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986.

A tali conclusioni induce la nuova formulazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, come risultante dopo le modifiche della Legge di Bilancio 2018. La norma, seppur non espressamente interpretativa, è stata dettata proprio dalla volontà di dirimere i dubbi interpretativi sulla 'vecchia' versione dell'art. 20, che hanno dato luogo all'orientamento giurisprudenziale che, facendo perno sugli effetti economici degli atti collegati, riteneva di poter operare la riqualificazione ai fini dell'imposta di registro al di fuori della disciplina dell'abuso del diritto.

12

Imposta di registro

Cessione totalitaria di partecipazioni - Riqualificabilità in cessione di azienda - Modifiche all'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 - Efficacia non retroattiva - Cassazione, Ordinanza n. 8619 del 9 aprile 2018

Per quanto riguarda le operazioni realizzate nella vigenza dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 prima delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, l'Amministrazione finanziaria poteva riqualificare in cessione di azienda le cessioni totalitarie di partecipazioni senza provare l'intento elusivo e senza obbligo di instaurazione del contraddittorio. Infatti il nuovo art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986, rivestendo natura innovativa, non può essere applicato retroattivamente (conformi: Cass. nn. 2009/2018 e 2007/2018).



13

IVA

Regime speciale dei produttori agricoli - Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo di versamento dell'IVA: sussiste - Cassazione, Ordinanza n. 6290 del 14 marzo 2018

In caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'obbligo di versamento dell'IVA indicata in detti documenti prevale su qualsiasi regime speciale o agevolato ai fini della predetta imposta, compreso quello relativo ai produttori agricoli di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Infatti:

- l'IVA dovuta a fronte dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti (in base all'art. 21 comma 7 del D.P.R. n. 633 del 1972) è da considerare un tributo 'fuori conto';
- l'obbligazione tributaria, di conseguenza, è isolata dalla massa di operazioni effettuate ed estraniata dal meccanismo di compensazione alla base della detrazione dell'imposta ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

14

IVA

IVA addebitata ma non dovuta - Obbligatorietà della rettifica della detrazione - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-532/16 dell'11 aprile 2018

A norma dell'art. 184 della Direttiva 2006/112/CE, è obbligatorio rettificare la detrazione dell'IVA quando quest'ultima sia superiore o inferiore a quella cui il soggetto passivo ha diritto. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui la detrazione operata inizialmente non avrebbe comunque potuto essere effettuata.

15

IVA

Fatturazione integrativa a seguito di accertamenti subiti - Termini per la detrazione - Corte di Giustizia UE, Sentenza n. C-8/17 del 12 aprile 2018

Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, ove, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell'IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto.

16

IVA

Pro rata di detraibilità - Attività effettivamente svolta diversa da quella prevista nell'oggetto sociale - Irrilevanza di quest'ultima - Cassazione, Sentenza n. 9670 del 19 aprile 2018

Ai fini del calcolo del *pro rata* di detraibilità IVA, occorre avere riguardo non già all'attività previamente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa, poiché, ai fini dell'imposta, rileva il volume d'affari del contribuente e, quindi, l'attività in concreto esercitata (conformi: Cass. 24 marzo 2017, n. 7654; Cass. 9 marzo 2016, n. 4613; Cass. 14 marzo 2014, n. 5970; Cass. 13 novembre 2013, n. 25475).



17

Sanzioni amministrative - Statuto del contribuente*Abuso del diritto - Sanzioni amministrative - Applicabilità - Cassazione, Ordinanza n. 7038 del 21 marzo 2018*

Le condotte che configurano abuso del diritto danno luogo alle ordinarie sanzioni da dichiarazione infedele anche per le fattispecie antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 10-bis della L. n. 212 del 2000 (conforme: Cass. 21.3.2018 n. 7038).

18

Sanzioni penali*Termini di prescrizione - Disapplicabilità dall'8 settembre 2015 - Cassazione, Sentenza n. 17401 del 18 aprile 2018*

Non è possibile disapplicare i termini di prescrizione per le frodi fiscali in materia di IVA quando queste siano state commesse prima dell'8 settembre 2015, ovvero prima della data in cui è stata pubblicata la sentenza c.d. 'Taricco' della Corte di Giustizia UE (causa C-105/14). Resta, infatti, inderogabile il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo, come hanno di recente affermato anche la Corte Costituzionale (comunicato stampa del 10 aprile 2018) e la stessa Corte di Giustizia nella sentenza 'Taricco-bis' (Corte di Giustizia, sentenza n. C-42/17 del 5 dicembre 2017).



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

IT-FM-TPP@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via 1° Maggio 150/A, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

Piazza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

Piazza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

Corso Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ('KPMG International'), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.